

ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

"La Caracola APS"

1. Il giorno 20 Giugno 2022, in Marzabotto (BO) Via Medelana numero 3 sono presenti i signori:

1. Maya Jimena Valdivia, nata il 08/03/73 a Caracas, Venezuela e Residente in via Medelana 3, Marzabotto (BO), C.F. VLDMJM73C48Z614P;
2. Emanuele Rasia, nato il 22/11/72 a Paderno Dugnano (MI) e Residente in via Medelana 3, Marzabotto (BO), C.F. RSAMNL72S22G220S;
3. Chiara Renda nata il 26/11/74 a Palermo e residente in via Giacobbi 27, Bologna (BO), C.F. RNDCHR74S66G273N;
4. Valentina Corso nata il 27/04/1969 a Bologna e residente in via Venola 8, Marzabotto (BO), C.F. CRSVNT69D67A944A;
5. Claudio Trotta, nato il 08/03/64 a Bologna e residente in via Giacobbi 27, Bologna (BO), C.F. TRTCLD64C08A944B;
6. Manuela Bagatta nata il 21/12/66 a Bologna e residente in via Testoni 18, Casalecchio di Reno (BO), C.F. BGTMNL66T61A944I;
7. Barbara Bernardi nata a Bologna il 27/05/1968 e residente in via Mazzagatti 4/2, Marzabotto (BO), C.F. BRNBBR68E67A9440.

soci, dichiarano di modificare, con il presente atto l'associazione denominata "**La Caracola**" in **Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta denominata "LA CARACOLA APS"**.

2. L'associazione ha sede in Marzabotto Via Medelana n. 3;

3. L'associazione persegue i seguenti scopi:

a) la valorizzazione e la diffusione della cultura nel mondo giovanile e non, nelle sue diverse forme espressive e comunicative: musica, teatro, arti visive e audio-visive, espressione corporea, editoria, promuovendone l'importanza e favorendone la diffusione, nelle più svariate eccezioni;

b) l'ampliamento della conoscenza della cultura artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni e la realizzazione di interscambi tra diverse realtà, in ogni parte del mondo;

- c) la promozione dei servizi formativi e culturali, nelle diverse fasce di età, con particolare attenzione ai giovani, collaborando con enti e istituzioni, pubblici e privati;
- d) valorizzare il lavoro degli artisti: offrendo residenze artistiche e promuovendo le loro esibizioni, workshop, laboratori, esposizioni;
- e) la promozione, la programmazione e l'attuazione di iniziative e attività ricreative, culturali e sociali che contribuiscano alla formazione individuale allargando gli orizzonti didattici degli educatori e operatori affinché sappiano trasmettere l'amore per le arti come un bene per la persona e un valore sociale imprescindibile, proponendosi anche come soggetto culturale capace di sostenerle le famiglie durante la gestione del tempo libero dei bambini e dei ragazzi.
- f) promozione e valorizzazione turistica del territorio mediante l'organizzazione di eventi artistico culturali.

4. L'associazione di Promozione Sociale è retta dallo statuto allegato a questo atto con la lettera "A" e ne forma parte integrante e sostanziale.

5. I soci deliberano all'unanimità di nominare membri del Consiglio Direttivo i signori:

- Maya Jimena Valdivia, Presidente;
- Chiara Renda, Vicepresidente;
- Emanuele Rasia, Segretario e tesoriere,

che resteranno in carica fino a revoca e/o dimissioni, sopraggiunte cause di incompatibilità e/o perdita della qualifica di associato, i quali dichiarano di accettare le cariche. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei citati motivi il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione.

Maya Jimena Valdivia

Emanuele Rasia

Chiara Renda

Claudio Trotta

Valentina Corso

Manuela Bagatta

Barbara Bernardi

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

Registrato il 29 GIU. 2022 Serie 3 al N° 4343

Pagate € 200,00

(Euro) Duecento

IL FUNZIONARIO

Isabella Maria C. Androno



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "LA CARACOLA APS"

Art. 1. – Denominazione, sede e durata

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (di seguito denominato "Codice del Terzo settore") e nel rispetto delle norme del Codice civile, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta denominata "LA CARACOLA APS".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Marzabotto (Bo) in Via Medelana n. 3. Il trasferimento della sede legale, nell'ambito della medesima Provincia, non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Organo Direttivo, e comporterà l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Potranno essere istituite sedi secondarie in Italia e all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà cessare con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

La denominazione Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo "APS" potranno essere utilizzati solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale o al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Art. 2. – Scopi, finalità e attività

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla prevalente attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 c. 1 lett. d), i) k) e l) del Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'Associazione concorre al perseguimento delle finalità istituzionali attraverso:

a) la valorizzazione e la diffusione della cultura nel mondo giovanile e non, nelle sue diverse forme espressive e comunicative: musica, teatro, arti visive e audio-visive,

Manuele Bajetta
Valentina
(Maya) Elena Valdivia

espressione corporea, editoria, promuovendone l'importanza e favorendone la diffusione, nelle più svariate eccezioni;

b) l'ampliamento della conoscenza della cultura artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni e la realizzazione di interscambi tra diverse realtà, in ogni parte del mondo;

c) la promozione dei servizi formativi e culturali, nelle diverse fasce di età, con particolare attenzione ai giovani, collaborando con enti e istituzioni, pubblici e privati;

d) valorizzare il lavoro degli artisti offrendo spazi residenziali e performativi;

e) la promozione, la programmazione e l'attuazione di iniziative e attività ricreative, culturali e sociali che contribuiscano alla formazione individuale allargando gli orizzonti didattici degli educatori e operatori, proponendosi anche come soggetto culturale capace di sostenere la famiglia durante la gestione del tempo libero dei bambini e dei ragazzi.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, intende promuovere, a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- Organizzare percorsi didattici, ludico-creativi, artigianali, percorsi corpo-mente sia di gruppo che individuali, eventi artistici;
- Ideare e gestire attività di formazione teorico-pratica per gli operatori dei vari settori;
- attività editoriale: pubblicazione di albi illustrati e di testi scritti attinenti agli scopi dell'associazione. Pubblicazione di una newsletter sulle attività dell'associazione;
- Servizio di prestito e scambio di libri e di materiale audio-visivo;
- Collaborare con le istituzioni didattiche e altre realtà sociali del territorio.

Potrà svolgere, inoltre, ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma, in ogni caso, collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Monica Bayette

Valentina Corsi

Maria Illeana Valdosta

L'associazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le attività di interesse generale, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso. Potrà esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento.

I destinatari delle attività di interesse generale svolte dall'associazione di promozione sociale La Caracola APS, sono i soci, i loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato libero e gratuito dei propri soci. Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri soci.

Art. 3. - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 4. - Associati: tipologia

Il numero dei soci è illimitato, con minimo di sette.

Possono diventare soci le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e che ne accettino il contenuto oltre a quello dei regolamenti interni. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, politica o religiosa, né al momento di valutare la domanda di ammissione all'Associazione, né tra i soci della stessa.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. La qualità di socio acquisita è permanente, salvo il verificarsi di circostanze che comportano la perdita di tale qualità secondo le previsioni dello statuto.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della associazione. Sono soci ordinari le persone fisiche maggiorenni e le persone giuridiche. Sono soci onorari i soci che versano all'Associazione un notevole contributo. Non è ammessa alcuna altra categoria di soci.

Art.5. - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

Giuseppe De Luca

Vito

Claudio

Chiara Rende

Monica Bayatte

Valentina

Maya / Lucia Valente

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- .per decesso;
- .per recesso;
- .per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale;
- .per esclusione:
- .per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- .per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6. - Associati: diritti e doveri

Gli associati hanno il diritto di:

- .partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- .essere informati sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale;

.esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il

Memele Bogatto

Valentino

Marya Juncos Valdivia

termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dal presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

.rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

.adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

.versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono rimborsabili, trasferibili e rivalutabili.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7. - Volontari e attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività nei confronti dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per ragioni di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. - Volontari e persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Memele Bayatte

Valentino Corsi

Maria Lucia Valente

Art. 9. - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura la trascrizione sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo, supporta il Presidente nel dare attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione;
- il Tesoriere, ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, ne tiene la contabilità o comunque sovrintende ad essa, firma i mandati di pagamento quando non può il Presidente;
- l'organo di controllo, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- l'organo di revisione, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Le cariche sono elettive ed esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10. - Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

Manuele Biffante

Valentina Corsi

Maria Teresa Valentini

È ammessa, inoltre, la partecipazione di ogni socio, in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 11. - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

1. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
2. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
3. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
4. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
5. eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
6. eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
7. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
8. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
9. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
10. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12. - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza

Merle Bogatto
Valentino Basso
(Maga) Maria Valeria

Barbara Colini

*Chare Gade
Barbara Colini
Votata*

di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 13. - Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto a un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 12 (dodici) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 12 (dodici) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Art. 14. - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 15. - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, tramite lettera o e-mail, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione indicandone il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Michele Bogate

Veronica Tualosi

10
Marta J. V. Valdivia

Giuseppe L. e Barbara L.

Claudio Nette

Quaranta

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16. - Consiglio Direttivo: competenze

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 17. - Consiglio Direttivo: cause di decadenza e sostituzione dei membri

La carica di Consigliere si perde per:

- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c. sopraggiunte cause incompatibilità alle finalità e a quanto prescritto nel presente Statuto;
- d. perdita della qualifica di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 6 del presente Statuto.

Giuseppe Baffante

Valentino Bon

(Luca) Lucia Valente

Charles Verde

Claudio Retto

Giuseppe Bonfante

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

Nel caso in cui, oltre la metà dei membri cessi dall'incarico, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere a una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 18. - Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e, in particolare, ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 19. - Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il membro dell'organo di controllo non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Laddove nominato, l'organo di controllo deve:

- a) vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20. - Organo di revisione

L'organo di revisione è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.

Il membro dell'organo di controllo non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 21. - Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in materia.

Art. 22. - Libri sociali e registri

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Manuele Biggile

Valentina Bora

Mayafiume Valenza

Art. 23. - Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 24. - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote associative;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. attività di raccolta fondi;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 25. - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunque nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione redige il bilancio sociale.

Art. 26. - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 27. - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Marzabotto, data 20/06/2022 Firma Presidente Maria Irene Baldone

Handwritten notes in the left margin:
1. *Handwritten signature/initials*
2. *Handwritten signature/initials*
3. *Handwritten signature/initials*
4. *Handwritten signature/initials*
5. *Handwritten signature/initials*
6. *Handwritten signature/initials*
7. *Handwritten signature/initials*
8. *Handwritten signature/initials*
9. *Handwritten signature/initials*
10. *Handwritten signature/initials*
11. *Handwritten signature/initials*
12. *Handwritten signature/initials*
13. *Handwritten signature/initials*
14. *Handwritten signature/initials*
15. *Handwritten signature/initials*
16. *Handwritten signature/initials*
17. *Handwritten signature/initials*
18. *Handwritten signature/initials*
19. *Handwritten signature/initials*
20. *Handwritten signature/initials*
21. *Handwritten signature/initials*
22. *Handwritten signature/initials*
23. *Handwritten signature/initials*
24. *Handwritten signature/initials*
25. *Handwritten signature/initials*
26. *Handwritten signature/initials*
27. *Handwritten signature/initials*
28. *Handwritten signature/initials*
29. *Handwritten signature/initials*
30. *Handwritten signature/initials*
31. *Handwritten signature/initials*
32. *Handwritten signature/initials*
33. *Handwritten signature/initials*
34. *Handwritten signature/initials*
35. *Handwritten signature/initials*
36. *Handwritten signature/initials*
37. *Handwritten signature/initials*
38. *Handwritten signature/initials*
39. *Handwritten signature/initials*
40. *Handwritten signature/initials*
41. *Handwritten signature/initials*
42. *Handwritten signature/initials*
43. *Handwritten signature/initials*
44. *Handwritten signature/initials*
45. *Handwritten signature/initials*
46. *Handwritten signature/initials*
47. *Handwritten signature/initials*
48. *Handwritten signature/initials*
49. *Handwritten signature/initials*
50. *Handwritten signature/initials*
51. *Handwritten signature/initials*
52. *Handwritten signature/initials*
53. *Handwritten signature/initials*
54. *Handwritten signature/initials*
55. *Handwritten signature/initials*
56. *Handwritten signature/initials*
57. *Handwritten signature/initials*
58. *Handwritten signature/initials*
59. *Handwritten signature/initials*
60. *Handwritten signature/initials*
61. *Handwritten signature/initials*
62. *Handwritten signature/initials*
63. *Handwritten signature/initials*
64. *Handwritten signature/initials*
65. *Handwritten signature/initials*
66. *Handwritten signature/initials*
67. *Handwritten signature/initials*
68. *Handwritten signature/initials*
69. *Handwritten signature/initials*
70. *Handwritten signature/initials*
71. *Handwritten signature/initials*
72. *Handwritten signature/initials*
73. *Handwritten signature/initials*
74. *Handwritten signature/initials*
75. *Handwritten signature/initials*
76. *Handwritten signature/initials*
77. *Handwritten signature/initials*
78. *Handwritten signature/initials*
79. *Handwritten signature/initials*
80. *Handwritten signature/initials*
81. *Handwritten signature/initials*
82. *Handwritten signature/initials*
83. *Handwritten signature/initials*
84. *Handwritten signature/initials*
85. *Handwritten signature/initials*
86. *Handwritten signature/initials*
87. *Handwritten signature/initials*
88. *Handwritten signature/initials*
89. *Handwritten signature/initials*
90. *Handwritten signature/initials*
91. *Handwritten signature/initials*
92. *Handwritten signature/initials*
93. *Handwritten signature/initials*
94. *Handwritten signature/initials*
95. *Handwritten signature/initials*
96. *Handwritten signature/initials*
97. *Handwritten signature/initials*
98. *Handwritten signature/initials*
99. *Handwritten signature/initials*
100. *Handwritten signature/initials*

Art. 23 - Costituzione del patrimonio e sostanza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è costituito per lo svolgimento dell'attività statutaria in tutti i settori del patrimonio di natura civile, patrimoniale e di natura sociale.

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio di Amministrazione, il quale è composto da persone fisiche e giuridiche, che hanno la facoltà di nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione e di revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Revisione dei bilanci

Il bilancio dell'Associazione è revisionato da un Collegio di Revisione costituito da tre membri, uno dei quali è nominato dal Consiglio di Amministrazione e gli altri due dal Collegio di Revisione.

Art. 25 - Bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è costituito da:

a) Bilancio di esercizio

b) Rendiconto di gestione

c) Rendiconto di amministrazione

d) Rendiconto di amministrazione

e) Rendiconto di amministrazione

f) Rendiconto di amministrazione

g) Rendiconto di amministrazione

h) Rendiconto di amministrazione

i) Rendiconto di amministrazione

j) Rendiconto di amministrazione

k) Rendiconto di amministrazione

l) Rendiconto di amministrazione

m) Rendiconto di amministrazione

n) Rendiconto di amministrazione

o) Rendiconto di amministrazione

p) Rendiconto di amministrazione

q) Rendiconto di amministrazione

r) Rendiconto di amministrazione

s) Rendiconto di amministrazione

t) Rendiconto di amministrazione

u) Rendiconto di amministrazione

v) Rendiconto di amministrazione

w) Rendiconto di amministrazione

x) Rendiconto di amministrazione

y) Rendiconto di amministrazione

z) Rendiconto di amministrazione



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

È allegato dell'at

Registrato al n. 1343 Serie 3

IL FUNZIONARIO
Fisiana Maria
Andreas